



COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

1° SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. Uff. n. 374

Reg. Gen. n. 835

Oggetto: Fondo risorse decentrate art. Art. 79 CCNL 16/11/2022-anno 2023- Costituzione provvisoria.

L'anno duemilaventitre il giorno VENTI del mese di DICEMBRE, nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- sensi dell'art. 40 D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa",
- il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL funzioni locali per il triennio 2019/2021 che all'art. 79 prevede una nuova disciplina sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate
- il comma 1 di detto art. prevede la costituzione della parte stabile del fondo costituita dalle risorse indicate dalla lett. a) alla lett. d) oltre a quelle eventuali indicate dal comma 1-bis.
- il comma 2 prevede che gli enti possono destinare al fondo ulteriori risorse variabili di anno in anno

RISORSE STABILI Art. 79 comma 1

- lett. a)

Confluiscono alle risorse stabili il fondo unico consolidato di cui al comma 1 per € 160,747,04 e del comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 ed in particolare l'incremento di € 4.295,56, operato dall'anno 2018, ai sensi dell'art.67 comma 2 lett.b) e di € 7.654,40 dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett.a), relativo all'importo di € 83,20 per ogni unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 che ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Autonomie n. 19/2018, non concorrono al limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, le risorse per la riduzione stabile dello straordinario per € 72,65 previste dell'art. 67, comma. 2 lett. g) incrementate rispetto al 2022 di € 11,20 per i risparmi relativi al 2022.

-lett. b) -la somma di € 7.436,00 riferito all'importo annuo di € 84,50 per ogni unità di personale in servizio al 31/12/2018 (n. 88)

Detto incremento decorre dall'anno 2021 ma per espressa previsione dell'art. 79 comma 5 le quote relative agli anni 2021 e 2022 sono computate quale una tantum alle risorse variabili dell'anno 2023.

-lett. d) l'importo di € 2.311,40 relativo alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari delle posizioni di sviluppo e gli incrementi delle posizioni iniziali

RISORSE VARIABILI art. 79 comma 2

Risorse variabili soggette al limite

È stato inserito l'importo di €. 79,88 relativo alla frazione di RIA acquisita da n. 2 unità di personale cessate da servizio nel corso del 2023

Risorse variabili non soggette al limite

comprendono:

- l'importo di €. 934,49 trasferito dall'ISTAT per vari censimenti, finanziati dall'Istituto
- l'importo di €. 373,62 relativo ai risparmi accertati delle risorse per straordinario dell'anno 2022 secondo la disciplina di cui all'art. 14 CCNL01/04/1999
- l'importo di €. 14.872,00 riferito ai differenziali di cui al comma 1 relativo alle annualità 2021 e 2022

Rilevato che l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, ha previsto che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.....”*

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019 n. 58 che è intervenuto ancora una volta sulla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa prevedendo *“..... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*

Considerato che il Decreto Interministeriale 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27-04-2020) attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33 c. 2 , con l'inserimento aggiuntivo *“...in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”* fissando la decorrenza delle conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio al **20/04/2020**;

Rilevato che in G.U. n. 226 del 11/09/2020 è stata diffusa la circolare interministeriale 13 maggio 2020 che ha emanato istruzioni in merito all'applicazione del decreto attuativo del D.L.34/2019 e che con riferimento

a merito al trattamento economico accessorio riporta *“Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale realizzatesi in vigenza del decreto-legge n. 34/2019 (dal 01/05/2019);*

Provvedutosi all'applicazione delle norme sopra riportate nel dettaglio di cui all'allegato c) alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Preso atto che con deliberazione n. 6 del 15/01/2020 è stato costituito il fondo per le Posizioni Organizzative adeguandone, ai sensi dell'art.15 del CCNL 2016/2018, i valori, rispetto all'anno 2016, con risorse assunzionali non utilizzate 2019 per €. 16.600,49;

Richiamato l'art. 11 bis comma 2 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11/02/2019 n. 12 che ha consentito ai comuni privi di posizioni dirigenziali di derogare al limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017, per gli incrementi del valore delle P.O., effettuate ai sensi dell'art. 15 CCNL 2016/2018, a valere sulle risorse assunzionali;

Richiamato l'art.80 comma 1 del CCNL 16/11/2022 che prevede *“Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 e di quelle necessarie a corrispondere ai seguenti trattamenti economici fissi a carico del fondo: quote dell'indennità di comparto...;”*i cui importi uniti alle altre componenti sono riportate nell'allegato b) della presente determinazione;

Ritenuto doversi provvedere alla costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, con i criteri dettati dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022 e dalle altre disposizioni normative in materia, in atto vigenti;

Considerato che la costituzione del fondo è assoggettato ai controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. di precisare che le premesse e la parte narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 79 del CCNL comparto Funzioni Locali 16/11/2022, alla costituzione provvisoria, del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 nelle risultanze di cui al prospetto allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito riepilogato evidenziando che le componenti indicate afferiscono a quelle obbligatorie:

Risorse Stabili	€.168.386,48
Risorse Variabili soggette a limite	79,88
Risorse variabili non soggette a limite;	€. 16.180,11
Totale	€.184.646,47

3. dare atto che sono imputate alle risorse stabili del fondo gli importi di €. 13.748,82. per la corresponsione della quota parte dell'indennità di comparto a carico del fondo ed €.45,410,90 per i differenziali stipendiali delle posizioni di sviluppo già attribuite al personale, per un totale di €.60.159,72

- e alle risorse variabili non soggette a limite con destinazione vincolata €. 934,62 giusto dettaglio riportato nell'allegato b);
4. dare atto altresì che le risorse per le posizioni di sviluppo già acquisite dai dipendenti e indennità di comparto risultano stanziare nei capitoli di bilancio afferenti le retribuzioni stipendiali del personale, e che gli importi delle risorse variabili con destinazione vincolata non soggette a limite risultano imputate nei corrispondenti capitoli di bilancio;
 5. che pertanto le somme da rendere disponibili nel bilancio dell'ente per essere destinate alla contrattazione integrativa ammontano ad €. 123.552,13;
 6. di dare atto che gli importi delle risorse stabili per il rispetto del limite previsto dell'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e dall'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019, subiscono una riduzione complessiva di €. 17.545,99;
 7. quantificare inoltre, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 14 CCNL 01/04/1999, il fondo per lavoro straordinario 2022 in €. 362,52
 8. dare atto che il fondo costituito provvisoriamente con la presente determinazione potrà essere suscettibile di rideterminazione in conseguenza di successive modifiche di legge e/o circolari interpretative nonché per l'inclusione di eventuali importi non utilizzati dei fondi di anni precedenti, in atto non rilevabili;
 9. di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione il controlli previsti dall'art. 40 bis D.Lgs.165/2001, e per quanto di competenza al Servizio Finanziario, al Segretario Generale, quale presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla RSU;
 10. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, c.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

Il Resp.le del Settore
Antonino Giudicello

Fondo per le risorse decentrate anno 2023 (ART. 79 CCNL 16/11/2022)


	Risorse stabili Soggette al limite del fondo 2016	
Art. 79 comma 1 lett. a	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (Art.57 c. 1 CCNL 21/05/2018)	160.747,04
	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	3.415,42
	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	72,65
	INCREMENTO STABILE DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	
	TOTALE RISORSE STABILI Soggette al limite	164.235,11
	Decurtazione per riallineamento al fondo 2016 (€ . 160.747,04)	3.567,95
	Riduzione per adeguamento valore medio art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 cessazioni ante 19/04/2020	13.978,04
	TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE AL NETTO DELLE RIDUZIONI	146.689,12
	RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016	
ART. 79 comma 1 lett. a)	Importo € . 83,20 per unità di pers. In servizio al 31/12/2015 - (Art.67, C.2, LETT.a)	7.654,40
	DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	4.295,56
lett. b)	Importo a base annua di € . 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018. (n. 88)	7.436,00
lett. d)	Importo differenze Incrementi Stipendiali a regime tra pos. di sviluppo e posiz. iniziali del pers. In servizio al 01/01/2021	2.311,40
comma 1 bis	Risorse a carico bilancio x differenz. Stip. Pers. con pos. Econ. da accesso B3-D3 . (Nessun dipendente in servizio alla data del nuovo sistema di classificazione- 01/Aprile 2023)	
	TOTALI RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE	21.697,36
	TOTALI RISORSE STABILI	168.386,48
	Risorse variabili soggette al limite del fondo 2016	
Art. 79 comma 2 lett. a)	FRAZIONE DI RIA DEL PERS. CESSATO MENSILITA' RESIDUE (ART. 67 comma 2, lett. c)	79,88
	RISORSE EVENTUALI IN APPLICAZIONE DI NORME ... (Art. 67, comma 3, lett. J)	
	RISORSE PER GARANTIRE TRATT. ACCESSORIO MESI RESIDUI PERS. TRASFERITO (Art. 67, c. 3, lett. K)	
lett. b)	IMPORTO MAX 1,2% MONTE SALARI 1997 - Ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	
	TOTALE RISORSE VARIABILI soggette al limite (C)	79,88
	Risorse variabili NON soggette al limite	
Art. 79 comma 2 lett. a)	COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D); CCNL 1998-2001) (art.67 c. 3 lett. c)	934,49
	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
	RISPARMI PER RAZIONALIZZAZIONE SPESA - _piani di razionalizzazione (Art. 67 c. 3, lett. b)	
	RISORSE PER SERVIZI RESI A TERZI (ART. 67 C. 3 LETT. a)	
	QUOTA PARTE DEI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE AI MESSI NOTIFICATORI (art. 67 c. 3 lett. f)	
	ECONOMIE RISORSE STABILI ANNI PRECEDENTI	
Art. 79 comma 2 lett. d)	RISPARMI ACCERTATI A CONSUNTIVO DERIVANTI DALLA DISCIPLINA DELLO STRAORDINARIO -Art. 14 CCNL 01/04/1999	373,62
	QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Delib. N. 6/2018 Corte dei conti, Sezione Autonomie)	
art. 79 comma 5	QUOTE INCREMENTO c. 1 lett. b) (€ . 84,50 per unità pers. In serv. A. 31/12/2018)DI COMPETENZA DEGLI ANNI 2021 e 2022	14.872,00
	Totale Risorse variabili NON soggette al limite	16.180,11
	TOTALE RISORSE VARIABILI	16.259,99
	TOTALE GENERALE DEL FONDO	202.192,46
	TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	184.646,47

LIMITE DEL FONDO 2016 160.747,04

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA


Risorse in bilancio anno 2017 senza quota da destinare alla retribuzione di risultato	23.399,51
Dal 2019, incremento art. 15 CCNL 2018 finanziato con risorse assunzionali art. 11 bis c, 2 D.l. 135/2018*	16.600,49
TOTALE FONDO	40.000,00


*il differenziale di incremento non è soggetto al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. N. 75/2017



DESTINAZIONI DEL FONDO 2023

TOTALE FONDO	184.646,47
RISORSE DESTINATE A CARICO DEL FONDO	
RISORSE STABILI	168.386,48
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	13.748,82
differenziali di progressione economica acquisiti dal personale in anni precedenti	46.410,90
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68,-co.1, CCNL 2016-2018)	
Totale destinazioni fisse e vincolate alle risorse stabili	60.159,72
Differenza residua risorse stabili	108.226,76
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
PERFORMANCE INDIVIDUALE	
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART: 70-bis	
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITA e compensi art. 24 comma 1 del CCNL 14/09/2000	
SPECIFICHE RESPONSABILITA' -ART. 84 del CCNL 16/11/2022	
INDENNITA' DI FUNZIONE E SERVIZIO ESTERNO Artt. 97 e 100 CCNL16/11/2022	
DIFFERENZIALI STIPENDIALI	
COMPENSI ISTAT (art. 70-ter CCNL 2016-2018)	934,62
COMPENSI MESSI NOTIFICATORI (art.68, co.2, lett.h) CCNL 2016-2018	0
PROGRESSIONI ECONOMICHE DELL'ANNO (art.68, co.2, lett.i) CCNL 2016-2018	
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	
Totale destinazioni vincolate alle risorse variabili	934,62
TOTALE RISORSE DESTINATE	61.094,34
TOTALE RISORSE DA DESTINARE	123.552,13





COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

Fax 091-8999778

Allegato c) alla determinazione n. _____ del _____

PROSPETTO DI CONFRONTO VALORE MEDIO PRO-CAPITE 2018 -Art. 33.c.2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019. -ANNO 2023

LIMITE ANNO 2018

Limite art. 23.c.2 D.Lgs.25/05/2017 n. 75 anno 2018 rappresentato dal Fondo anno 2016
€.160.747,04

Dipendenti in servizio T.I. al 31/12/2018 n. 46

Valore medio pro-capite anno 2018 €. 3.494,50

Cessazioni dal 01/01/2019 al 19/04/2020 n. 4 (tot. Dip. n. 42)

Cessazioni in vigenza D.L. 34/2019

n. 1 (2020)

n. 1 (2021)

n. 3 (2022)

NESSUNA ASSUNZIONE

Dipendenti al 01/01/2023 n. 37

LIMITE ANNO 2023

Valore medio 2018 €3.494,50 x 42 dip. = 146.769,00

Nell'anno 2023 il limite iniziale anno 2018 di €. 160.747,04 viene rideterminato in €. 146.769,00, con una corrispondente riduzione del fondo risorse soggette a limite di €.13.978,04 (160.747,04-146.769,00), in applicazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 e del Decreto 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) che, per i comuni, ha fissato al 20/04/2020 la decorrenza delle disposizioni conseguenti in materia di trattamento economico accessorio previste da 33 D.l. 34/2019, che testualmente recita "rilevato che il limite al trattamento economico di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018" e per quanto ribadito dalla circolare interministeriale 13 maggio 2020 G.U. n.226 del 11/09/2020 "il predetto limite non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019"

Pertanto per quanto rilevabile dalle norme sopra citate, in assenza di nuove assunzioni, le cessazioni intervenute successivamente al 20/04/2020, non determinano alcuna incidenza sulla diminuzione del limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017, che rimane pertanto fissato al valore 2018 determinato al 19/04/2020 con 42 dipendenti.